

CCNL Comparto Regioni

14 aprile 2000 –

Interpretazione autentica art. 37, comma 2, del CCNL 6.7.1995

A seguito del parere favorevole espresso in data 16.12.1999 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL di interpretazione autentica dell' art. 37, comma 2, del CCNL del personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali

nonché della certificazione della Corte dei Conti sull'attendibilità dei costi del medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio,

il giorno **14 aprile 2000**, alle ore 14, ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN:

nella persona del Presidente, prof. Carlo Dell' Aringa: (firma)

Organizzazioni Sindacali

CGIL/FP (firma)

FIST/CISL (firma)

UIL/EE.LL (firma)

Confederazioni Sindacali

CGIL (firma)

CISL (firma)

UIL (firma)

DICCAP-DIPARTIMENTO ENTI LOCALI CAMERE DI COMMERCIO-POLIZIA MUNICIPALE
(Fenal, Snalcc, Sulpm) (firma)

COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO CISAL "Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel" (firma)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL di interpretazione autentica dell' art. 37, comma 2, del CCNL del 6.7.1995.

Art. 1

1. In attesa di una specifica ridefinizione contrattuale dell'intera materia, l' art. 37, comma 2 del CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali sottoscritto il 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che l'indennità di tempo potenziato spettante al personale insegnante delle scuole materne costituisce trattamento economico accessorio, è utile ai fini pensionistici dal 1.1.1996 ed incide, pertanto, solo sulla seconda quota di pensione (cd. quota B). La predetta indennità non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere economico.